



CITTA' DI CENTO
(Provincia di Ferrara)

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 settembre 2007 n. 117



CITTA' DI CENTO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI
(allegato "A" alla deliberazione C.C. n° 117 del 25/09/2007)

INDICE

Titolo I- I PRINCIPI

- Art.1- Profili istituzionali e valori culturali.
- Art.2-Tutela degli animali.
- Art.3-Ambito di applicazione ed esclusioni.

Titolo II –DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.4-Definizioni ed ambito di applicazione.
- Art.5-Detenzione di animali.
- Art.6-Abbandono di animali.
- Art.7-Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata.
- Art.8-Trasporto di cani o altri animali di affezioni su autoveicoli.
- Art.9-Avvelenamento di animali.
- Art.10-Detenzione di animali nelle abitazioni.
- Art.11-Vendita animali vivi.
- Art.12- Inumazione degli animali.

Titolo III- CANI

- Art.13-Definizione ed anagrafe canina
- Art.14-Attività motoria e rapporti sociali.
- Art.15-Divieta di detenzione a catena.
- Art.16-Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art.17-Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici.
- Art.18-Obbligo di raccolta delle deiezioni solide.
- Art.19-Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale.
- Art.20-Detenzione dei cani da guardia.

Titolo IV- GATTI

- Art.21-Status dei gatti liberi e delle colonie feline.

Art.22-Colonie feline e gatti liberi.
Art.23-Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio.
Art.24-Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio.
Art.25-Alimentazione dei gatti.
Art.26-Detenzione dei gatti di proprietà.
Art.27-Sterilizzazione.
Art.28-Cantieri.
Art.29-Custodia gatti randagi.

Titolo V- ALTRE SPECIE ANIMALI

Art.30-Detenzione e tutela dell'avifauna.
Art.31-Dimensioni delle gabbie.
Art.32-Detenzione di specie animali acquatici.
Art.33-Tutela animali esotici.

Titolo VI- DISPOSIZIONI FINALI

Art.34-Sanzioni.
Art.35-Vigilanza.
Art.36-Incompatibilità ed abrogazione di norme.
Art.37- Norme transitorie.

TITOLO I – I PRINCIPI

Articolo 1 – Profili istituzionali e valori culturali.

1. Il Comune di Cento, considerato che la tutela dell'ambiente deve necessariamente comprendere la tutela degli animali che esso di sono parti costitutive ed elemento fondamentale ed indispensabile, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali.
2. Il Comune ravvisa la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità nonché ai principi normativi vigenti e considera che l'affermazione di un equilibrato rapporto rispettoso dei reciproci diritti tra cittadini ed animali costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire.
3. Il Comune riconosce alle specie animali non umani diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
4. Al fine di perseguire una maggiore e consapevole conoscenza delle problematiche connesse al rapporto con altre specie non umane, strumento necessario per la presa di coscienza delle complessità dei fenomeni e della responsabilità individuale nel comportamento, il Comune si impegna a promuovere attività di sensibilizzazione ed informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali e dell'ambiente, in particolare rivolti al mondo della scuola al fine anche di favorire la corretta convivenza uomo-animali.
5. Al fine di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto dell'ambienti per i diritti degli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione sul rispetto ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste. Pertanto, le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Articolo 2 – Tutela degli animali.

1. Il Comune in base alla L. 281/91 ("Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo") ed alla L.R. 27/2000 ("Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina"), promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue ogni altro atto di crudeltà contro di essi, ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione statale e regionale vigente.
3. Al Comune, in base art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la funzione di vigilanza sulla osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

4. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

5. In particolare, in applicazione della Legge 11/02/1992 n° 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio”, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero comunale, cioè della fauna selvatica che costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.

6. Il Comune ritiene opportuno provvedere all’emanazione del presente regolamento sulla tutela degli animali al fine di garantire tutela più adeguata degli animali nel rispetto della normativa vigente in materia, attraverso l’indicazione di disposizioni precise e specifiche sulla detenzione e tenuta degli animali.

Articolo 3 – Ambito di applicazione ed esclusioni.

1. L’applicazione del presente regolamento fa salva ogni disposizione di legge sovraordinata vigente e l’applicazione delle disposizioni penali in materia.

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- 1) alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali o da esso connesse ad uso zootecnico;
- 2) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
- 3) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia, cioè alla fauna omeoterma di cui alla L. 157/92;
- 4) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi dalla normativa vigente;
- 5) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4- Definizioni ed ambito di applicazione.

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Cento.

3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Articolo 5- Detenzione di animali.

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animalista che abbiano in affidamento gli animali devono impegnarsi a :

- impedire la proliferazione se non fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
- sterilizzare i felini che si lascino vagare liberi sul territorio.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5. Per i cani custoditi nei box e negli annessi recinti all'aperto i proprietari dovranno attenersi a quanto stabilito dalle L.R. 17-2-2005 in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell'Accordo 6 Febbraio 2003 (Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e qui sotto sintetizzato in schema:

Peso del cane In Kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq.	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane in mq.	
		fino a 3 cani mq. per ciascun cane	oltre 3 cani mq. per ciascun cane
meno di 10	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
più di 30	2,0	2,5	2,0

Fermo restando che ogni caso specifico verrà valutato in relazione al benessere dell'animale con il supporto di un parere di un medico veterinario competente.

6. Per i cani custoditi in box e negli annessi recinti all'aperto l'altezza minima degli stessi viene stabilita in una misura minima di due metri variabile solamente in considerazione delle dimensioni dell'animale e valutabile in relazione al benessere dell'animale con il supporto di un parere di un medico veterinario competente.

7. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Cento, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale.

8. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani pericolosi (vedi elenco in Ordinanza "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" del 12/12/2006),

- a) Ai delinquenti abituali o per tendenza.
- b) A chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale

- c) A chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni.
- d) A chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e per quelli previsti dall'art.2 della legge 20 luglio 2004, n° 189.
- e) Ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500.00. In caso di recidiva da parte del proprietario o detentore, che risponderà del reato di maltrattamento punito a norma dell'art.727 del C.P. con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da Euro 1.000,00 a 10.000,00 gli stessi animali rinvenuti in tali condizioni saranno immediatamente sequestrati a cura degli organi di vigilanza che accertano la violazione e ricoverati presso le strutture autorizzate; successivamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, tali strutture potranno procedere all'adozione permanente dell'animale alle persone che ne facciano richiesta in possesso degli adeguati requisiti.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500.00, comporta il sequestro immediato degli animali, a cura degli organi di vigilanza che accertano la violazione i quali saranno ricoverati presso le strutture autorizzate; successivamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, tali strutture potranno procedere all'adozione permanente dell'animale alle persone che ne facciano richiesta in possesso degli adeguati requisiti.

Articolo 6- Abbandono di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 del presente art. è punito a norma dell'art. 727 del C.P. con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da Euro 1.000,00 a 10.000,00.

Articolo 7- Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata.

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 500,00.

Articolo 8- Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli.

1. Il conducente di un veicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - areazione del veicolo;
 - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Chiunque violi il divieto di cui ai commi 3,4,5, del presente articolo contravviene all'art. 727 del C.P. ed è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da Euro 1.000,00 a 10.000,00

Articolo 9- Avvelenamento di animali.

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminanti da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
2. E' severamente vietato a chiunque l'utilizzo di tagliole e lacci nonché di gabbie trappola per la cattura degli animali. Sono da escludere dal divieto dell'utilizzo delle gabbie trappola le persone individuate dal Comune /Asl o dalle associazioni animaliste, per la cattura di gatti o animali randagi, allo scopo di curare o sterilizzare l'animale stesso.
3. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamenti di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1,2 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 500,00.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,00 a Euro 100,00

Chiunque per crudeltà o senza necessità cagioni la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi ai sensi dell'art.544-bis del C.P.

Articolo 10- Detenzione di animali nelle abitazioni.

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.

2. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori metallici o scatole e comunque in ogni spazio scarsamente luminoso e asfittico.

3.La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 del Codice Civile.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00. In caso di recidiva da parte del proprietario o detentore, che risponderà del reato di maltrattamento punito a norma dell'art.727 del C.P. con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da Euro 1.000,00 a 10.000,00 gli stessi animali rinvenuti in tali condizioni saranno immediatamente sequestrati a cura degli organi di vigilanza che accertano la violazione e ricoverati presso le strutture autorizzate; successivamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, tali strutture potranno procedere all'adozione permanente dell'animale alle persone che ne facciano richiesta in possesso degli adeguati requisiti.

Articolo 11- Vendita di animali vivi.

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.

2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente areati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.

3.Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alle dimensioni, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per

ciascuna specie, essere sempre compatibile con il numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua e cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale.

5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.

6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.

7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed uscita su conforme modello predisposto e vidimato dai Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazione per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

8. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari ad un mese.

9. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e per i cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

10. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare la metà delle ore di apertura dell'esercizio. Al fine di consentire la vigilanza nel rispetto del divieto, l'esercente dovrà affiggere un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengano indicati gli orari di esposizione.

11. E' vietata la vendita di animali ai minori di 18 anni.

L'inosservanza delle disposizione ad ognuno dei commi di detto articolo comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80 ad Euro 500 e con la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata lavorativa, salvo che il fatto non costituisca reato.

Articolo 12 –Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio.

TITOLO III – CANI

Articolo 13- Definizione ed Anagrafe canina.

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.
2. I proprietari dei cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di Cento entro 30 (trenta) giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso. All'atto dell'iscrizione verrà, inoltre, consegnata al proprietario una copia del presente regolamento.
3. I proprietari dei cani, entro 30 (trenta) giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips forniti dal Comune competente. Tale disposizione non si applica categoricamente ai proprietari di cuccioli per i quali il termine di identificazione degli stessi tramite microchip deve essere valutato dal medico veterinario competente. L'identificazione dei cani mediante l'inserimento dei microchips è eseguita dai Servizi Veterinari delle A.USL o da veterinari liberi professionisti. I proprietari dei cani, entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta identificazione, sono tenuti a trasmettere al Comune competente l'attestazione veterinaria di identificazione, trattenendo l'originale quale documento ufficiale di adempimento agli obblighi di legge.
4. I proprietari dei cani sono tenuti a segnalare entro 15 (quindici) giorni al Comune interessato, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambiamento di residenza. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro 3 (tre) giorni, al Comune competente.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 77.50 ad Euro 232.41; l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 57.65 ad Euro 154.44 come da Legge Regionale n° 27 del 10.04.2000, art. 30.

Articolo 14- Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.

Articolo 15-Divieta di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

2. Se indispensabile, ma non per un tempo superiore alle otto ore giornaliere, l'uso della catena, deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00. In caso di recidiva da parte del proprietario o detentore, che risponderà del reato di maltrattamento punito a norma dell'art.727 del C.P. con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da Euro 1.000,00 a 10.000,00 gli stessi animali rinvenuti in tali condizioni saranno immediatamente sequestrati a cura degli organi di vigilanza che accertano la violazione e ricoverati presso le strutture autorizzate; successivamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, tali strutture potranno procedere all'adozione permanente dell'animale alle persone che ne facciano richiesta in possesso degli

Articolo 16. Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

2. In tali luoghi è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori, museruola obbligatoria per i cani di indole mordace (vedi elenco in ordinanza Ministero della Salute del 06/12/2006). La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

L'inosservanza delle disposizione di cui ai commi 1 e 2 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Articolo 17 .Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici.

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio. . In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace (vedi elenco in ordinanza Ministero della Salute del 06/12/2006). La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale

comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione o autorizzazione dei responsabili della struttura.

4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.

5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

L'inosservanza delle disposizione di cui ai commi 1,4 e 5 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Articolo 18 –Obbligo di raccolta delle deiezioni solide.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino,area verde,area cani,ecc..) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o i detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

L'inosservanza delle disposizione di cui ai commi 1,2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Articolo 19 – Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale.

1. I cani vaganti catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo essere condotti presso il Canile Municipale convenzionato o ad altra struttura convenzionata, sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul comunale deve avvisare prontamente il Canile o La Polizia Municipale per il suo recupero. E' di fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale se non per il tempo strettamente necessario al fine di informare gli organi di competenza dell'avvenuto ritrovamento.

3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro 15 (quindici giorni) a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento.

4. I cani non tutelati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 (sessanta) giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile Municipale. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio la Civica Amministrazione.

5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.

Articolo 20- Detenzione dei cani da guardia.

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

L'inosservanza delle disposizione di cui ai commi 1,2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

TITOLO IV- GATTI.

Articolo 21- Status dei gatti liberi e delle colonie feline.

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Cento procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 22- Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati TANTOMENO PER USO ALIMENTARE, spostate od allontanate dall'habitat dove risiedono, fatto salvo motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi.

2. Qualora un organo di controllo di competenza riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o i singoli gatti, il Dirigente, sentito il parere della Consulta e in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.

3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc..) Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua

4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dagli affidatari degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Articolo 23- Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline e i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con mezzi più opportuni, dal Comune con l'ausilio delle associazioni animaliste.

2. Finalità del censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia su aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

3. L'elenco delle colonie deve essere redatto e aggiornato e tenuto a disposizione dei cittadini presso gli uffici U.R.P. secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 24-Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi.

1. Al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi individuati come responsabili di una colonia felina o di gatti liberi dall'ENPA o da altre Associazioni Animaliste Riconosciute, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti o qualora necessario con l'ausilio dell'ENPA, che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc..)

Articolo 25- Alimentazione gatti.

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alle mense, per il prelievo di avanzi da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.

2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00

Articolo 26- Detenzione di gatti di proprietà.

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche se per breve tempo, rinchiusi in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00. In caso di recidiva da parte del proprietario o detentore, che risponderà del reato di maltrattamento punito a norma dell'art.727 del

C.P. con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da Euro 1.000,00 a 10.000,00 gli stessi animali rinvenuti in tali condizioni saranno immediatamente sequestrati a cura degli organi di vigilanza che accertano la violazione e ricoverati presso le strutture autorizzate; successivamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, tali strutture potranno procedere all'adozione permanente dell'animale alle persone che ne facciano richiesta in possesso degli adeguati requisiti.

Articolo 27- Sterilizzazioni.

1. Il Comune di Cento concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi o censiti delle colonie feline. Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e quelle convenzionate. La cattura dei felini potrà essere effettuata, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/i gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

28- Cantieri.

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cure e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Enpa o altre Associazioni Animaliste Riconosciute collaborano per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 500,00.

Articolo 29- Custodia gatti randagi.

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali; per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.

2. Il Comune di Cento predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO V- ALTRE SPECIE ANIMALI.

Articolo 30- Detenzione e tutela dell'avifauna.

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centro di Recupero Animali Selvatici.
3. E' consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.

L'inosservanza delle disposizione di cui ai commi 1 e 2 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Articolo 31- Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli. Con Ordinanza Sindacale, su proposta dell'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali, potranno essere specificate tale dimensioni.
2. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
4. E' fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la

motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

- d) mantenere i volatili legati al trespolo;
- e) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori.
- f) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Della Polizia Municipale, che valuterà il caso a seconda della specie e della casistica di estinzione dell'animale interessato. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile pubblico o privato, nel quale si dovesse rinvenire una colonia di pipistrelli in letargo, è opportuno per la salvaguardia della specie, attendere il risveglio prima di provvedere allo sfratto. Enpa e le altre Associazioni Animaliste Riconosciute mettono a disposizione personale altamente specializzato al fine di intervenire con le adeguate precauzioni.
- g) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico e privato che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo.
- h) esporre volatili selvatici.
- i) è vietato l'uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
- l) il presente comma 4 non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.

L'inosservanza delle disposizione di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Articolo 32- Detenzione di specie animali acquatici.

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.
2. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
3. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche.

L'inosservanza delle disposizione di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Articolo 33- Tutela animali esotici.

1. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.
2. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell' animale.
4. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività .
5. I possessori sono altresì tenuto a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l' alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
6. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
7. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
8. L' autorizzazione è valida esclusivamente per l' allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
9. In caso di cessazione dell' attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
10. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.
12. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda USL accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di

autorizzazione alla detenzione, all' allevamento per il commercio ed al commercio;

- b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.

13. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell' autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

L'inosservanza delle disposizione di cui ai commi 1, 2, 4,5 e 10 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34- Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

2. Chiunque commette una violazione degli articoli 7, 9, 11, 28 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

3. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e

simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

5. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Articolo 35- Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato“, ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.

2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.

3. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus.

Articolo 36- Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili contenute nel Regolamento Veterinario, l'Ordinanza Sindacale Prot N° 5374 del 05/03/1998.

Articolo 37- Norme transitorie.

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 20, 28, 32, 49, 51.